

**OGGETTO: VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. nr. 47 DEL 16 MARZO 2015, CON LA PROCEDURA DELL'ART. 50 COMMA 6 E 7 DELLA L.R. nr. 61/85.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che il Comune di Torre di Mosto è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 3824 del 01.12.2000;

Preso atto che la Legge Regionale 16.03.2015, n. 4 avente oggetto "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali" pubblicata sul B.U.R.V. n. 27 in data 20.03.2015, prevede, in particolare, all'art. 7, che chiunque abbia interesse, possa presentare richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili;

La valutazione delle proposte da parte dei Comuni terrà conto della coerenza delle stesse con gli obiettivi di contenimento del consumo del suolo evitando nel contempo interventi che possono rendere più difficile od onerosa l'attuazione della programmazione urbanistica in atto.

Le Amministrazioni possono accogliere le proposte dei cittadini attraverso varianti urbanistiche di competenza Comunale, ammesse anche in assenza di PAT.

Le varianti sono redatte secondo la procedura dell'art. 18 - commi da 2 a 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e in assenza di PAT con la procedura prevista dall' art. 50 commi 6-7 della L.R. 61/85 e successive modifiche.

Considerato che questa Amministrazione con delibera di Giunta Comunale n. 127 del 13.12.2017 ha dato avvio alle procedure previste dall'art. 1 della succitata Legge Regionale n. 4/2015;

Accertato che l'avviso con il quale sono stati invitati gli interessati a presentare la richiesta di riclassificazione delle aree affinché siano private della loro potenzialità edificatoria è stato pubblicato all'albo del Comune per 60 giorni e fino al 25.02.2018;

Verificato che entro il termine del 25.02.2018 sono pervenute agli atti del Comune n. 46 istanze;

Vista la circolare della Presidenza della Giunta Regionale n. 1 del 11.02.2016 recante chiarimenti ai fini della corretta applicazione del'Art. 7 della L. R. n.4/2015.

Vista la documentazione elaborata dall'Arch. Buggin Antonio con studio a Padova in Via S. Prodocimo n. 74, giusta e determina di incarico n. 95 del 20.03.2018, in atti al prot. 2932 del 16.04.2018 e successiva integrazione composta dai seguenti elaborati:

- Relazione;

Nell'iter di formazione della presente variante, tutte le istanze presentate sono state valutate nel rispetto del principio di risparmio di consumo del suolo, di cui alla della Legge regionale 4/2015, affinché siano private della capacità edificatoria attualmente loro riconosciuta nel P.R.G. vigente, senza pregiudicare l'interesse pubblico collettivo (l'infrastrutturazione e l'organizzazione del territorio comunale), ma anche i diritti urbanistici già acquisiti di terzi.

I criteri seguiti per la valutazione delle istanze sono così schematicamente descritti:

- le aree non sono già urbanizzate, degradate o dismesse o sottoutilizzate;
- qualora le aree oggetto di richiesta di riclassificazione presentino caratteristiche disomogenee possono essere riclassificate solo in parte;
- le aree riclassificate e rese inedificabili non possono essere utilizzate per accogliere il trasferimento di crediti edilizi provenienti da altri mappali, nè per realizzarvi altre opere che ne comportino l'impermeabilizzazione compromettendone l'uso agricolo o ecologico-ambientale.

RITENUTO di fare proprie le valutazioni tecniche redatte dall'Arch Buggin Antonio per le motivazioni contenute nell'elaborato unico di variante che propone:

- di accogliere le richieste dalla n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 40 e la n. 42 in quanto risultano essere coerenti con le finalità di

contenimento di consumo del suolo, con la programmazione urbanistica in atto e hanno congruenza localizzativa e dimensionale;

- di non accogliere le richieste n. 32, 33, 39, 41, 43, 44, 45 e 46 in quanto non rientra nell'ambito di applicazione e nelle finalità della L.R. n. 4/2015 e meglio indicate nell'elaborato di variante;

CONSIDERATO che la variante, pur non comportando impegni di spesa, ha comunque incidenza sugli aspetti di natura economica-finanziaria per quanto riguarda il possibile minor introito del gettito IMU, che si avrà a seguito dell'approvazione della presente variante di recepimento delle istanze;

Verificato inoltre che è stato adempiuto a quanto previsto dal D.Lgs 33/2013, ai fini della trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio, gli atti di cui alla Variante in oggetto sono stati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente;

Dato atto che gli elaborati della Variante in parola sono stati trasmessi con nota prot. 2944 del 16.04.2018 al competente Ufficio Regionale del Genio Civile di Venezia per l'acquisizione di eventuale parere alla "Asseverazione di non necessità di valutazione di compatibilità idraulica", ai sensi della DGRV N. 2948 del 06/10/2009;

Dato atto inoltre che l'approvazione della presente variante parziale al Piano Regolatore generale avviene con le modalità di cui commi 6-7 dell'Art. 50 della L.R. 61/85 e successive modifiche, per come stabilito dalla L.R. 4/2015;

Vista la L.R. 27.6.1985, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la L.R. 23.4.2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la L. R. 4/2015;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 – lett. b), del Testo Unico degli Enti Locali (Tuel), approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visti i pareri resi, in allegato al presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000, successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che, in ordine alla presente proposta di deliberazione, il Segretario Generale non ha sollevato alcun rilievo in ordine alla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2° del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

presenti:

votanti:

astenuti:

favorevoli

contrari:

## **DELIBERA**

1. Di stabilire che le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

2. **Di adottare**, con le modalità di cui all'art. 50, commi 6-7 della L.R. 61/85 e successive modifiche, la variante parziale al P.R.G, redatta ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2015, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione;

3. **di dare atto** che la Variante di cui al punto 2) sarà depositata a disposizione del pubblico e sarà pubblicata con le modalità di cui all'art. 50 comma 6 della L.R. 61/85;

4. Di incaricare il Responsabile del 2° Settore Tecnico Urbanistico di provvedere, per quanto di competenza, agli adempimenti conseguenti all'adozione della presente variante;

5. Di stabilire che, l'efficacia della presente variante determina contestualmente l'efficacia sugli aspetti fiscali del regime tributario delle aree interessate.

Con successiva apposita votazione, che consegue il risultato .....

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n.267/2000.